Numero di raccolta generale 29664/2026
Data pubblicazione 19/11/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Luigi Alessandro Scarano	Presidente
Francesca Fiecconi	Consigliere
Marco dell'Utri	Consigliere
Giuseppe Cricenti	Consigliere
Paolo Porreca	Consigliere Rel.

Oggetto:

RESPONSABILITA' PROFESSIONISTI

Ud.22/09/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17436/2024 R.G. proposto da:

[redacted] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted], domiciliazione telematica legale

-ricorrente-

contro

[redacted] rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted] e [redacted], domiciliazione telematica legale

-controricorrente-

avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 848/2024 depositata il 05/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2026 dal Consigliere Paolo Porreca.

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Rilevato che

lo Studio Associato [redacted] conveniva in giudizio la [redacted] s.r.l., in persona della titolare signora [redacted] per ottenerne la condanna al pagamento di una somma per prestazioni professionali;

resisteva la società [redacted] s.r.l. eccependo in compensazione un controcredito di pari importo a titolo risarcitorio passivamente in capo allo Studio Associato, asseritamente responsabile dell'errata compilazione di una domanda d'integrazione salariale ordinaria -il rigetto della quale aveva portato un addebito da parte dell'I.N.P.S. per i contributi non corrisposti e la relativa sanzione- nonché di aver omesso di informarla in ordine alla esperibilità di un ricorso giurisdizionale all'esito del procedimento in discussione;

la convenuta domandava l'autorizzazione alla chiamata in manleva della [redacted] quale titolare dello Studio Associato nonché quale erede della madre signora [redacted] già contitolare dello Studio;

si costituiva in proprio la [redacted] quale erede della madre [redacted] e già titolare dello Studio Associato [redacted] cessato in corso di causa con trasferimento all'attrice dei rapporti attivi e passivi;

il Giudice di Pace di Parma, ritenuto passivamente legittimato lo Studio Associato quanto alla domanda di risarcimento dei danni, giudicava fondato l'addebito di responsabilità e, pertanto, legittima la pretesa della convenuta di compensare la somma a titolo di danno con il credito vantato dall'attrice a saldo contrattuale;

il Tribunale di Parma riformava successivamente la sentenza del giudice di prime cure, ritenendo -per quanto ancora d'interesse- che:

- il giudice di pace avrebbe dovuto, in primo luogo, accertare la sussistenza del credito dello Studio Associato per poi eventualmente valutare la pretesa risarcitoria affermata da [redacted] s.r.l. nei confronti dello stesso Studio Associato, verificando, da ultimo, in caso di riscontrata

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

fondatezza di tale pretesa, la sussistenza dei presupposti per l'operare dell'eccepita compensazione;

- il credito prospettato con l'atto introduttivo della lite era riferito a prestazioni professionali neppure contestate;

- il controcredito risarcitorio, per converso, non poteva essere riferito passivamente allo Studio Associato [redacted] dal momento che quest'ultimo era stato costituito dalla [redacted] e dalla di lei madre [redacted] successivamente alla trasmissione del modulo di cui la controparte contestava l'errata compilazione;

- contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non poteva ravvisarsi una continuità tra lo studio individuale della [redacted] –responsabile dell'attività di consulenza per [redacted] s.r.l. su questioni lavoristiche prima della costituzione dello Studio Associato [redacted] nonché materialmente responsabile per tramite della sua dipendente [redacted] della trasmissione all'I.N.P.S. del modulo oggetto di contestazione– e lo Studio Associato [redacted] tale da giustificare la responsabilità di quest'ultimo per eventuali errori professionali commessi anteriormente alla sua costituzione, considerato che l'atto costitutivo non prevedeva un accollo da parte dell'associazione dei debiti pregressi di ciascuno degli associati;

- di conseguenza, l'autorizzazione alla chiamata in causa della [redacted] quale erede della [redacted] in quanto tenuta astrattamente a rispondere degli illeciti commessi dalla *de cuius*, avrebbe dovuto dirsi inammissibile per difetto dei presupposti previsti dall'art. 106, cod. proc. civ., trattandosi di rapporti sostanziali distinti e non connessi;

- l'omesso rilievo di tale inammissibilità, tuttavia, pur relativo a profilo rilevabile d'ufficio, non poteva essere emendato in sede di gravame, in mancanza di specifica impugnazione o riproposizione della questione idonea ad prevenire un giudicato interno ostativo;

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

- quanto, dunque, al merito della pretesa risarcitoria avanzata da [redacted] s.r.l. anche nei confronti della [redacted] quale erede di [redacted] non risultava provato che il mancato riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale, e il conseguente addebito di contributi e sanzioni, fosse stato determinato dal modo in cui era stato compilato il riquadro, riguardante la prevedibilità o meno della ripresa dell'attività, del modulo di richiesta del trattamento stesso;

- la motivazione del rigetto, invece, andava ricercata nella circostanza che non era stata offerta prova della sussistenza dei presupposti di tipo sostanziale richiesti, come evidenziato nel riscontro reso a [redacted] s.r.l. dal Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti in esito all'impugnazione promossa dalla medesima società avverso il diniego della Cassa Integrazione opposto dall'ente previdenziale;

si leggeva in tale riscontro, obliterato dal primo giudice, che non era stata «portata a corredo alcuna valida dichiarazione di ripresa dell'attività fondata su elementi di giudizio certi ed inoppugnabili, né documentazione idonea a formulare un favorevole giudizio provvisionale», aggiungendosi che «al termine del periodo di intervento richiesto, la ripresa lavorativa dichiarata come avvenuta all'interno del magazzino dell'azienda non [poteva] considerarsi finalizzata alla continuazione dell'attività aziendale»;

- infine, non era possibile ravvisare alcuna responsabilità professionale della [redacted] riguardo all'obbligo d'informazione in ordine alla esperibilità di un'impugnazione giurisdizionale del silenzio-diniego formatosi all'esito del ricorso proposto all'I.N.P.S. dalla [redacted] poiché dagli atti non era possibile ravvisare alcun elemento a sostegno della circostanza che la professionista fosse stata informata di tale ultimo ricorso;

avverso la suindicata sentenza del giudice dell'appello la [redacted] s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

resiste con controricorso la [redacted] che ha depositato anche memoria.

Rilevato che

con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., nonché degli artt. 1241 e seguenti, cod. civ., e dell'art. 754, cod. civ., dolendosi che il giudice dell'appello abbia erroneamente mancato di considerare che:

- il credito risarcitorio opposto in compensazione era sorto l'8 gennaio 2017 al momento della notifica da parte dell'INPS dell'avviso di pagamento della sanzione, pur essendo il danno verificatosi nel 2014 in sede di compilazione della domanda;

- l'art. 10 dell'atto costitutivo dello Studio statuiva che «in caso di controversia con i clienti le conseguenze economiche comprese le spese di difesa e il risarcimento dei danni per illeciti civili e penali sono a carico dello Studio che potrà rivalersi sul socio»;

- l'autorizzazione alla chiamata in manleva di [redacted] quale erede di [redacted] giudicata inammissibile, era intervenuta a séguito dell'estinzione dello Studio Associato in corso di causa, sicché la stessa era tenuta al pagamento dei debiti ereditari *ex* art.754, cod. civ.;

con il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 132, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art. 118, disp. att. cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., per travisata interpretazione delle prove e violazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95442 del 2016, artt. 1 e 11, dolendosi che il giudice d'appello abbia errato:

- nel non considerare che il rigetto della domanda di beneficio, come confermato dall'istruttoria sia testimoniale che documentale a mente delle motivazioni rese dall'ente previdenziale, era stato direttamente cagionato dall'erronea indicazione, ad opera della professionista, di una non prevedibilità dell'attività;

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

- nel giudicare, di conseguenza, la modalità con cui era stato compilato il modulo come una mera carenza formale da parte della professionista, senza prova del nesso causale riguardo al mancato riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale;

- nell'obliterare la documentazione prodotta nella memoria istruttoria di primo grado da parte della [redacted] s.r.l., dalla quale risultava, invece, come la professionista fosse a conoscenza del rigetto della domanda d'integrazione salariale, con conseguente obbligo d'informare [redacted] della possibilità di proporre ricorso giurisdizionale sul punto;

con il terzo motivo denunzia la violazione degli artt. 112, 91, 92, cod. proc. civ., 4, d.m. n.55 del 2014 e successive modificazioni, per aver il Tribunale erroneamente liquidato, duplicandole, le spese di lite, per ciascuna posizione assunta dalla [redacted] nella sua duplice veste di cessionaria dei rapporti attivi e passivi facenti capo allo studio Associato [redacted] e quale erede della [redacted]

Considerato che

Va pregiudizialmente osservato che parte ricorrente ha allegato di aver ricevuto irrituale notifica, in copia non autentica, della sentenza impugnata;

il rilievo non ha incidenza alcuna poiché l'impugnazione è avvenuta comunque nel termine breve dalla indicata notifica nonché dalla stessa pubblicazione del provvedimento gravato (c.d. prova di resistenza);

il secondo motivo, da esaminare prioritariamente per ragioni logiche, è inammissibile;

la ricorrente non si misura compiutamente con la ragione decisoria cui è formalmente rivolta ma che finisce per eludere: la *ratio* in parola è stata resa in fatto dal Tribunale osservando, come anticipato, che dal riscontro reso nel 2016 dal Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, a [redacted] s.r.l., era emerso come l'accesso a benefici d'integrazione salariale fosse precluso

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

dalla circostanza che non vi era evidenza della sussistenza dei presupposti per un favorevole giudizio prognostico sulla ripresa dell'attività (pag.8 della sentenza di appello);

la ricorrente afferma che avrebbe potuto spuntarsi egualmente la casella positiva sulla ripresa dell'attività, così formulando una domanda in termini suscettibili di accoglimento ad opera dell'ente previdenziale, senza spiegare perché avrebbe fondatamente potuto affermarsi, in quella domanda, l'affermata prevedibilità, a nulla rilevando il richiamo a non ulteriormente argomentate previsioni non legislative quali quelle del decreto del Ministero del lavoro, che nulla dicono se non ribadire i presupposti di merito ed istruttori sottesi all'accesso ai benefici in discussione;

la ricorrente richiama le produzioni documentali in tal senso, anche con riferimento ad altra domanda, senza esplicitare una correlata incidenza esplicativa rispetto a quanto appena indicato, così come richiama deposizioni testimoniali che, però, per un verso, parimenti, non sono raffrontate criticamente alla ragione decisoria sopra focalizzata, e per altro verso si pretende, per contrapposizione assertiva, che abbiano il peso probatorio e ricostruttivo preferito, laddove, conclusivamente, la valutazione di questo e della portata delle risultanze istruttorie, nel quadro della *ratio decidendi* formulata, è riservata al giudice di merito e risulta estranea alla presente sede di sola legittimità (cfr., ad esempio, da Cass., 08/08/2019, n. 21187 a Cass., 23/04/2024, n. 10956);

va ulteriormente osservato che nulla è dato sapere della effettiva ricezione, da parte della professionista, del rigetto della domanda d'integrazione salariale ad opera dell'I.N.P.S.: i documenti esibiti sub D9, e indicati come prodotti in prime cure, non attestano la ricezione in questione;

in ogni caso l'allegazione viene formulata nella prospettiva di cui sopra ovvero senza superare la ragione inerente all'assenza del presupposto

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

sostanziale per l'accoglimento di quella domanda di benefici, che avrebbe dovuto supportare la probabilità di accoglimento utile del ricorso giurisdizionale ipotizzato;

il primo motivo è inammissibile;

il giudice dell'appello non ha negativamente pronunziato in ordine alla chiamata della parte resistente in giudizio quale erede, ritenendo che le ragioni per negarla non potessero essere affermate emendando in sede di appello, sul punto, la decisione di prime cure, in mancanza di un gravame specifico o di un'idonea reiterazione di difese al riguardo;

posto, allo stesso tempo, il fondamento del rigetto della domanda risarcitoria nel merito quale ricostruito esaminando il primo motivo, neppure residua alcun altro interesse a quello ora in scrutinio, né quanto al titolo passivo di erede né quanto al titolo passivo di cessionaria della [redacted]

il terzo motivo è fondato;

risulta pacificamente che la [redacted] si è difesa sia quale cessionaria dello Studio Associato sia quale erede della madre [redacted] ed è stata difesa dai medesimi avvocati che in primo grado avevano patrocinato lo Studio Associato;

l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima "posizione processuale", seppur coinvolgente "specifiche e distinte questioni di diritto e di fatto" (come qui quelle della titolarità passiva della stessa obbligazione, peraltro come visto infine non dirimente) ha diritto a un solo compenso, con gli aumenti e (quando non necessiti l'esame di quelle distinte questioni) le riduzioni previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 4 dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, per l'ipotesi di difesa di o contro una pluralità di parti (v. Cass., 17/04/2024, n.10367);

orbene, nell'impugnata sentenza il giudice dell'appello ha invero disatteso il suindicato principio;

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

della medesima, attesa la fondatezza del terzo motivo -inammissibili il primo e il secondo motivo-, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Parma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione;

il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Parma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/9/2026.

Il Presidente
Luigi Alessandro Scarano

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5